



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	133 del 31/03/2020
-----------------------	--------------------

Area	A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità
-------------	--

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA – ORDINANZA R.U. 741/2019 - PROROGA FINO AL 15/04/2020 PER SOLO DIVIETO ABBRUCCIAMENTO RAMAGLIE.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/m³;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l’Italia è deferita alla Corte di giustizia Europea, per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 nell’ambito della procedura d’infrazione 2014/2147;
- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell’inquinamento atmosferico e, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell’apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016, ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” (PRTRA);

Rilevato che:

- secondo quanto contenuto nell’Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
SEMAFORO VERDE – nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;
SEMAFORO ARANCIO – Livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
SEMAFORO ROSSO – Livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- il Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z. convocato dalla Provincia di Vicenza il 26 settembre 2019 ha proposto ai Comuni del Vicentino per la stagione autunno/invernale 2019-2020, l'adozione di alcune misure tra quelle suggerite in tale sede, al fine di contenere e/o ridurre i valori degli inquinanti nell'atmosfera, ciò in considerazione del livello di inquinamento della Pianura Padana per cui è ragionevole pensare che le misure di cui al livello "nessuna allerta - verde" siano da considerarsi strutturali, nel periodo indicato dall'Accordo del Bacino Padano (dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni stagione autunnale/invernale);

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 intitolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;
- l'art. 7, comma 1, lettere a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il "Sindaco", nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Bassano del Grappa è inserito nella zona "Pianura e Capoluogo Bassa Pianura - Codice IT0513";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 152/2006;

Considerato che:

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell'Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Valutati:

- gli esiti emersi durante nei T.T.Z. del 26 settembre e del 19 dicembre 2019 e le proposte provinciali espresse in dette sedi, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6 settembre 2018;
- la propria ordinanza sindacale, cosiddetta "verde", R.U. n. 741 del 09/10/2019 con la quale sono stati stabiliti i "Provvedimenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera per la stagione autunno/inverno 2019-2020" tra cui anche al punto 3.1, il divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo i fuochi rituali contingentati (Epifania) o per motivi di salute delle piante e per la preparazione dei cibi;

Vista la nota del Consigliere Delegato all'Ambiente della Provincia di Vicenza, acquisita al prot. com. 21812 del 31/03/2020, con la quale si chiede la proroga fino al 15 aprile 2020 della suddetta ordinanza sindacale, in scadenza al 31 marzo 2020, relativamente al solo divieto di abbruciamento delle ramaglie, in considerazione anche delle limitazioni già imposte alla movimentazione della popolazione in seguito all'emergenza Covid-19;

Vista che tale proroga è funzionale ad un ulteriore miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano;

- il D.M. sanità 5 settembre 1994;
- il D.M. ambiente 7 Novembre 2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- gli artt. 50, 54 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, di prorogare il termine ultimo dell'ordinanza R.U. n. 741 del 09/10/2019, specificata in premessa, relativamente al solo **divieto di combustione delle biomasse** (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo per motivi di salute delle piante e per la preparazione dei cibi, **fino al 15 aprile 2020**.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA

salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPONE

il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio.

Il presente provvedimento venga altresì trasmesso a mezzo PEC/posta interna a:

- Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
- Azienda Sanitaria USSL n. 7 Pedemontana;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof n. 353, 36100 Vicenza;
- Regione Veneto, Unità Organizzativa Forestale Ovest, Contrà Mure San Rocco n. 51, 36100 Vicenza;
- Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- Comando dei Carabinieri e Carabinieri Forestali di Bassano del Grappa;
- Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa;
- Polizia Stradale di Bassano del Grappa;
- Guardia di Finanza, Compagnia di Bassano del Grappa;
- Distaccamento Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bassano del Grappa;
- Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati;
- Ufficio Stampa Comunale per la divulgazione tramite mass-media.

INFORMA

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Elena Pavan
(firma digitale)

** Documento firmato digitalmente. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Bassano del Grappa in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.Lgs. 82/05.*

